

Codice A1502C

D.D. 4 dicembre 2025, n. 732

Fondo di garanzia per il microcredito di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009. Approvazione dell'atto modificativo del contratto rep. n. 356 del 10.07.2023 per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del Fondo. Impegni di spesa di Euro 12.809,47 (I.V.A. inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 137060 del bilancio di previsione fina..



ATTO DD 732/A1502C/2025

DEL 04/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1502C - Politiche del lavoro

OGGETTO: Fondo di garanzia per il microcredito di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009. Approvazione dell'atto modificativo del contratto rep. n. 356 del 10.07.2023 per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del Fondo. Impegni di spesa di Euro 12.809,47 (I.V.A. inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 137060 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2026-2027 e annotazione contabile sull'annualità 2028 per restanti Euro 3.425,79 (I.V.A. inclusa).

Visto:

l'art. 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009 che ai commi 4 e 5, prevede, in particolare l'istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito e rinvia ad un'apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito per stabilire modalità e procedure di concessione delle garanzie.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 71 – 2680 del 02.04.2001 sono stati previsti gli indirizzi per la gestione regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;
- con D.G.R. n. 64-12899 del 21.12.2009 è stata disposta l'attivazione del predetto Fondo;
- con D.G.R. n. 41-13183 del 01.02.2010 sono stati approvati i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito ed individuati nei "soggetti non bancabili" i soggetti beneficiari delle garanzie;
- con D.G.R. n. 25-385 del 26.07.2010 è stato approvato lo schema di un Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, Compagnia San Paolo di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Don Mario Operti e Associazione Temporanea di scopo di Associazioni datoriali per

favorire la realizzazione di progetti imprenditoriali e di lavoro autonomo per tutti quei soggetti, esclusi dal circuito tradizionale del credito che vogliono avviare un'attività economica;

- con il predetto Protocollo la Compagnia San Paolo di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno manifestato interesse nei confronti del fondo di garanzia per il microcredito deliberando rispettivamente un contributo di un milione di euro ed un contributo di trecentomila euro a favore del Fondo sopra citato, risorse versate alla Tesoreria della Regione Piemonte secondo le istruzioni impartite al 13.10.2011, come da comunicazioni agli atti dell'Amministrazione regionale;
- con D.G.R. n. 12-2909 del 15.02.2016 è stato approvato, in continuità, lo schema di un protocollo d'intesa, sottoscritto in data 18.03.2016, con Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Don Mario Operti Onlus e Associazione temporanea di scopo di associazioni datoriali, rappresentata da Confcommercio Piemonte;
- con deliberazione n. 20 – 502 del 04.08.2010, la Giunta regionale ha iscritto risorse in bilancio, provenienti da Unioncamere Piemonte, quale partecipazione al Fondo di garanzia regionale a supporto del Fondo di garanzia per il microcredito di Euro 630.000,00;
- con determinazione dirigenziale della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale Lavoro n. 642 del 09.11.2010 è stato approvato lo schema di convenzione con Unioncamere Piemonte, sottoscritta in data 29.11.2010, repertorio n. 15744;
- con successive determinazioni dirigenziali della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro sono stati erogati a Finpiemonte i contributi di partecipazione al predetto Fondo;
- con D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016, sono stati approvati nuovi criteri per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito a decorrere dall'anno 2016;
- con determinazione dirigenziale del Settore Politiche del Lavoro della Direzione Coesione sociale (oggi Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro) n. 432 del 07.07.2016 sono state stabilite nuove modalità e procedure per la concessione delle garanzie;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Coesione sociale n. 349 del 05.04.2019 è stato sospeso temporaneamente il Fondo di garanzia per il microcredito al fine di raccordare in modo adeguato le misure di politiche attive del lavoro a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo con il predetto Fondo per rendere lo strumento più efficace;
- in seguito all'emergenza Covid 2019, con D.G.R. n. 15-1451 del 30.05.2020 si sono ridefiniti i criteri generali, di cui alla D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016.

Preso atto che:

- Unioncamere Piemonte con nota del 17.05.2019, pervenuta all'Amministrazione regionale in data 20.05.2019 prot. n. 24159/A15000,
 - Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in data 18.07.2022, con nota prot. 149298/A1500A,
 - Compagnia di San Paolo di Torino, in data 02.08.2022, con nota prot. 151194/A1500A,
- hanno richiesto la restituzione delle risorse con cui avevano partecipato al Fondo di garanzia per il microcredito.

Dato atto che con D.G.R. n. 16 – 5873 del 28.10.2022, la Giunta regionale ha disposto con riferimento al “Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito”, di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 30/2009 e di cui alla D.G.R. n. 64-12899 del 21.12.2009, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 15-1451 del 30.05.2020, di prendere atto delle predette richieste trasmesse da Unioncamere Piemonte, Compagnia di San Paolo di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per ottenere la restituzione delle rispettive risorse versate sul Fondo in virtù del vigente Protocollo d'intesa e di prendere atto della conseguente inattività del Fondo, disponendo di:

- revocare la D.G.R. n. 64-12899 del 21.12.2009, la D.G.R. n. 41-13183 del 01.02.2010, la D.G.R. n. 21- 2836 del 25.01.2016 e la D.G.R. n. 15-1451 del 30.05.2020;
- demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (oggi Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro) di predisporre gli atti conseguenti alla D.G.R. n. 16 – 5873 del 28.10.2022.

con determinazione dirigenziale n. 308 del 23.06.2023, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (oggi Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro), ha riconosciuto a Finpiemonte gli oneri per l'attività svolta sino all'anno 2022 e riscontrato che la società in house non aveva ancora terminato la gestione del predetto Fondo per quanto riguarda le attività di controllo, le ha affidato le attività conclusive del medesimo, ha approvato lo schema di contratto che è stato sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e repertoriato con il n. 356 in data 10.07.2023, con scadenza al 31.12.2025.

Dato atto che:

il Settore Politiche del Lavoro, in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale, con nota prot. n. 79756/A1502C del 04.08.2025, ha chiesto a Finpiemonte di monitorare lo stato di attuazione dell'affidamento e di comunicare l'eventuale prosecuzione delle attività oltre alla data di scadenza contrattuale (31.12.2025) e, in tal caso, presentare un'offerta economica per procedere con la sottoscrizione di un atto modificativo del contratto rep. 356 del 10.07.2023;

preso atto che con nota del 10.11.2025 (avente prot. 90513/A1502C del 10.11.2025), agli atti del Settore Politiche del Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato l'offerta economica, con una relazione sulla situazione e sulle attività ancora da svolgere sul Fondo che sono relative al recupero delle somme indebitamente percepite, da svolgere negli anni 2026-2027 e 2028, valorizzate in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica.

Alla luce della variazione intervenuta in termini di durata delle attività ed oneri relativi, nel rispetto dell'art. 8 del contratto Rep. n. 356/2023 del 10.07.2023 "Modalità di revisione del contratto" si rende, pertanto, necessario approvare l'atto modificativo del contratto medesimo (allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale).

Dato atto che la scelta di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività connesse alla prosecuzione di gestione del Fondo oltre il termine stabilito dal contratto rep. n. 356/2023 del 10.07.2023 è stata dettata dalle seguenti considerazioni, la cui validità permane anche con riferimento all'atto modificativo oggetto del presente provvedimento, tenuto conto che Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in house providing strumentale:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di incentivi analoghi a quello in oggetto.

Posto che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto.

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a dare motivazione del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione, celerità del procedimento nonché di razionale impiego delle risorse pubbliche.

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- la D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte S.p.A, integrata dalla D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023;
- la determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 con la quale è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. 91/A1000A/2023;
- la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14 luglio 2022;
- la D.G.R. n. 33-5720 del 30.09.2022 con la quale è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A..

Considerato che è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla D.D. n. 43 del 27.02.2018, come integrata con la

D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28.02.2023, e pertanto si ritiene di approvarla per le attività da svolgere negli anni 2026, 2027 e 2028;

omissis

Ritenuto, pertanto di :

- approvare, in conformità alla predetta Convenzione Quadro, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A., con pec, con nota prot. n. 90513/A1502C del 10.11.2025, per la prosecuzione delle attività conclusive riferite al Fondo di garanzia per il microcredito incluse nel contratto rep. n. 356/2023 del 10.07.2023 per la durata indicata all'art. 5 del medesimo, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;
- approvare le modifiche all'affidamento necessarie per la prosecuzione delle attività conclusive del Fondo;
- approvare l'atto modificativo del contratto (Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per la prosecuzione delle attività conclusive riferite al Fondo di garanzia per il microcredito (Fondo 157) ad integrazione del contratto rep. n. 356/2023;
- procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 3, lett. b) e art. 56 ad impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato atto modificativo del contratto rep. n. 356/2023 del 10.07.2023, sulle annualità 2026-2027 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 la somma complessiva di Euro 12.809,47 (IVA inclusa) e all'annotazione contabile dell'impegno di spesa sull'annualità 2028 di Euro 3.425,79 (IVA inclusa) secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 137060 (Missione 15 – Programma 15.03 Sostegno all'occupazione):
- anno 2026: Euro 6.777,10 (Euro 5.555,00 oltre IVA),
- anno 2027: Euro 6.032,37 (Euro 4.944,56 oltre IVA),
- anno 2028: Euro 3.425,79 (Euro 2.808,02 oltre IVA),

di dare atto che, relativamente agli oneri di gestione per l'esercizio successivo al bilancio vigente 2025-2027, trattandosi di spese relative ad affidamenti aventi ad oggetto prestazioni continuative di servizi, ai sensi del par. 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che recita *“non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento”*. Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso per conoscenza al Consiglio dell'Ente”, è possibile disporre l'autorizzazione ad assumere obbligazioni anche per i periodi non contemplati nel bilancio vigente;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 255 del 14.05.2025 è stato disposto di assegnare il ruolo di Responsabile unico dei progetti da affidare a Finpiemonte ai dirigenti pro tempore competenti in materia anziché al direttore regionale, che ha sottoscritto il contratto che si modifica con la presente determinazione dirigenziale;

di dare altresì atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- è stata verificata la regolarità contributiva di Finpiemonte S.p.A. come da Documento Unico di Regolarità rilasciato da INPS e INAIL;
- gli impegni e l'annotazione di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in quanto trattasi di affidamento in house;
- l'atto modificativo approvato in allegato alla presente determinazione non comporta modifica alla regolamentazione del trattamento dei dati personali in quanto Finpiemonte S.p.A. prosegue nelle attività di gestione del Fondo ad essa affidato con il precedente contratto rep. n. 356/2023 del 10.07.2023 e dallo stesso disciplinata.

Verificata la compatibilità finanziaria di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 28.07.2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dall'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", art. 7, c. 2;
- il Regolamento 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16.07.2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali: Revoca degli allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;

- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la Legge regionale del 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- la D.G.R. n. 5-1517 del 26 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A15, A17, A20 e A22)";

determina

- di approvare l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A., tramite pec, con nota prot. n. 90513/A1502C del 10.11.2025, per la prosecuzione delle attività conclusive riferite al Fondo di garanzia per il microcredito di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009, incluse nel contratto rep. n. 356/2023 del 10.07.2023 per la durata indicata all'art. 5 del medesimo, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità, per un importo complessivo per gli oneri di gestione di Euro 16.235,26 (IVA inclusa);

- di approvare le modifiche all'affidamento necessarie per la prosecuzione delle attività conclusive del Fondo;

- di approvare l'atto modificativo del contratto (Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per la prosecuzione delle attività conclusive riferite al Fondo di garanzia per il microcredito di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009 (Fondo 157) ad integrazione del contratto rep. n. 356/2023;

- di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 3, lett. b) e art. 56 ad impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. – C.F./P.I. 01947660013 (codice beneficiario 12613), a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato atto modificativo del contratto rep. n. 355/2023 del 10.07.2023, sulle annualità 2026-2027 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 la somma complessiva di Euro 12.809,47 (IVA inclusa) e all'annotazione contabile dell'impegno di spesa sull'annualità 2028 di Euro 3.425,79 (IVA inclusa) secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 137060 (Missione 15 – Programma 15.03 Sostegno all'occupazione):

- anno 2026: Euro 6.777,10 (Euro 5.555,00 oltre IVA),
- anno 2027: Euro 6.032,37 (Euro 4.944,56 oltre IVA),
- anno 2028: Euro 3.425,79 (Euro 2.808,02 oltre IVA),

per l'annotazione contabile dell'impegno di spesa relativo all'annualità 2028, ai sensi del paragrafo 5.1 dell'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stata disposta l'autorizzazione ad assumere obbligazioni anche per i periodi non contemplati nel bilancio vigente.

Le transazioni elementari dei citati impegni di spesa e dell'annotazione contabile dell'impegno di

spesa sono rappresentate nell'Appendice "A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.

La comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà fatta a cura degli uffici di Ragioneria centrale.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 16.235,26 (I.V.A. inclusa) a titolo di oneri di gestione del Fondo 157, ad integrazione dell'importo contrattuale approvato con determinazione dirigenziale n. 308 del 23.06.2023.

Responsabile del procedimento: Dott. Livio Boiero.

Modalità di individuazione del contraente: affidamento diretto in regime di in house providing – D.G.R. n. 27-5128 del 27.05.2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." – Convenzione Quadro rep. n. 274/2022 del 15.07.2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo) è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE (A1502C - Politiche del lavoro)

Firmato digitalmente da Livio Boiero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ATTO_MOD._FDO_157_DD.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE
ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO REP. N. 356 DEL 10.07.2023 PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA’ PER LA GESTIONE CONCLUSIVA DEL “FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO”, ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. N. 12/2004, COME SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 33 DELLA L.R. 30/2009 (FONDO 157)
Tra:
REGIONE PIEMONTE – Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro, in persona del Dirigente Responsabile di Settore pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Grattacielo Piemonte Piazza Piemonte, 1, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)
e
FINPIEMONTE S.p.A. , soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio _____ di Torino, in data 19.5.2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19.5.2023 al n. 23063/1T, (nel seguito Finpiemonte).
Nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali

da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta

Convenzione Quadro;

e. con D.G.R. n. 21-6536 del 20 febbraio 2023 "D.G.R. 16.02.2018, n. 2-6472 “Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione" è stata integrata la metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472;

f. con le successive D.D. n. 80 A/1000/A del 24.02.2023 e n. 91 A/1000/A del 28.02.2023 la Direzione della Giunta Regionale ha adeguato il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

g. con l’art. 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall’articolo 33 della L.R. 30/2009, la Regione è stata chiamata a gestire il Fondo di garanzia per il Microcredito, finanziato con risorse regionali e con contributi della Compagnia di San Paolo di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di Unioncamere Piemonte e del Gruppo Consiliare “Movimento 5 stelle”.

h. la realizzazione degli interventi previsti dal Fondo di garanzia per il Microcredito è stata affidata sin dall’origine a Finpiemonte ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da appositi contratti e atti aggiuntivi con i seguenti numeri di repertorio: repertorio n. 15536 del 12.08.2010, con durata prorogata

fino al 31.12.2015, con determinazione dirigenziale n. 361 del 28.05.2015,

con durata prorogata fino al 31.12.2016, con determinazione dirigenziale n.

414 del 30.06.2016; con determinazione dirigenziale n. 349 del 05.04.2019 è

stato stabilito il termine per la presentazione delle domande tenuto conto che

Compagnia di San Paolo di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di

Cuneo in data 16.10.2018 non hanno più rinnovato la loro adesione alla

partecipazione del Fondo di garanzia per il microcredito a fronte della

necessità di una revisione delle modalità di gestione del Fondo;

i. Preso atto che: Unioncamere Piemonte con nota del 17.05.2019,

pervenuta all'Amministrazione regionale in data 20.05.2019 prot. n.

24159/A15000, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in data

18.07.2022, con nota prot. 149298/A1500A, Compagnia di San Paolo di

Torino, in data 02.08.2022, con nota prot. 151194/A1500A, hanno richiesto la

restituzione delle risorse con cui avevano partecipato al Fondo di garanzia per

il microcredito;

j. Con D.G.R. 16-5873 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha demandato

alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in coordinamento

con la Direzione regionale Risorse Finanziarie e Bilancio, di approvare “il

piano di smobilizzo” delle complessive risorse di cui al Fondo di garanzia per

il microcredito, anche al fine della sua chiusura nel rispetto della vigente

normativa di settore;

k. Con determinazione dirigenziale n. 721 del 13.12.2022 la Direzione

Istruzione, Formazione e Lavoro prende atto della conseguente inattività del

Fondo garanzia per il microcredito in attuazione della sopra citata D.G.R. n.

16 – 5873 del 28.10.2022;

	l. con determinazione dirigenziale n. 308 del 23.06.2023, la Direzione	
	regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (oggi Direzione regionale	
	Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro), ha	
	riconosciuto a Finpiemonte gli oneri per l'attività svolta sino all'anno 2022 e	
	riscontrato che la società in house non aveva ancora terminato la gestione del	
	predetto Fondo per quanto riguarda le attività di controllo, le ha affidato le	
	attività conclusive del medesimo, ha approvato lo schema di contratto che è	
	stato sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e repertoriato con il n. 356	
	in data 10.07.2023, con scadenza al 31.12.2025;	
	m. con determinazione dirigenziale n. 255 del 14.05.2025 è stato disposto	
	di assegnare il ruolo di Responsabile unico dei progetti da affidare a	
	Finpiemonte ai dirigenti pro tempore competenti in materia anziché al	
	direttore regionale che ha sottoscritto il contratto, oggetto della presente	
	modifica;	
	n. il Settore Politiche del Lavoro, in vista dell'approssimarsi della	
	scadenza contrattuale, con nota prot. n. 79756/A1502C del 04.08.2025 ha	
	chiesto a Finpiemonte di monitorare lo stato di attuazione dell'affidamento e	
	di comunicare l'eventuale prosecuzione delle attività oltre alla data di	
	scadenza contrattuale (31.12.2025) e, in tal caso, presentare un'offerta	
	economica per procedere con la sottoscrizione di un atto modificativo del	
	contratto rep. 356 del 10.07.2023;	
	o. con nota del 10.11.2025 (avente prot. 90513/A1502C del 10.11.2025),	
	agli atti del Settore Politiche del Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato	
	l'offerta economica, con una relazione sulla situazione e sulle attività ancora	
	da svolgere sul Fondo che sono relative al recupero delle somme	

indebitamente percepite, da svolgere negli anni 2026-2027 e 2028, valorizzate

in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità

dell'offerta economica;

p. con D.D. n. _____ del _____ si sono approvati l'offerta

economica trasmessa da Finpiemonte con nota prot. n. 90513/A1502C del

10.11.2025, e il presente atto, a modifica del contratto avente rep. n.

356/2023 del 10.07.2023.

Le "Parti" con il presente atto modificativo intendono quindi definire le

modifiche del contratto rep. n. 356/2023 del 10.07.2023, nel rispetto delle

disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, a cui si fa rinvio per

quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Durata

Il presente atto modificativo del contratto rep. 356/2023 del 10.07.2023 ha

efficacia fino al 31.12.2028.

Le parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1

che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel

quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica

del presente atto e mediante comunicazione a Finpiemonte S.p.A. del relativo

provvedimento regionale adottato.

Art. 2 – Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto per le annualità 2026-2028,

corrisponde a Finpiemonte S.p.A. un corrispettivo determinato sulla base

della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro, alla D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023 e alla D.D. n. 80/A1000A del 24.02.2023 e s.m.i..

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta, agli atti del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, tramite pec, con nota prot. n. 90513/A1502C del 10.11.2025, il corrispettivo per le attività da svolgersi negli anni 2026-2027 e 2028, è convenuto tra le Parti in Euro 13.307,58 oltre IVA per complessivi Euro 16.235,26.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137060 del Bilancio regionale, annualità 2026-2027 e 2028, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Art. 3 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto modificativo restano valide le pattuizioni del Contratto Rep. 356/2023 del 10 luglio 2023 e si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27.05.2022.

Art. 4 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente atto modificativo del contratto Rep. 356/2023 del 10 luglio 2023 sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte S.p.A.

2. Il presente atto modificativo è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del

D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente atto modificativo avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo di competenza, anno di riferimento 2025.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82